



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VIII – VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO
E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso MEF ai sensi della normativa vigente.

Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze-
Cons. Luigi Ferrara
responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it

e, p.c. All'Ufficio per il Coordinamento dell'Attività
Amministrativa di Supporto al Direttore
Generale del Tesoro-
Dott.ssa Ivana Guerrera

All'Ufficio di Comunicazione e delle Relazioni
Esterne-
Dott.ssa Viviana Cozi

All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@mef.gov.it

Oggetto: Richiesta di accesso “generalizzato” ai documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013. Riscontro determina 27 marzo 2017, prot. n. 0042636.

Con riferimento alla determina di codesto Organo del 27 marzo 2017, prot. n. 0042636, con cui è stata accolta l’istanza di riesame dell’8 marzo 2017, prot. n. 32173, con la quale il Sig. Francesco Addante ha precisato e meglio definito le proprie richieste di accesso, si rappresenta quanto segue.

Il Dipartimento del tesoro svolge, attraverso appositi applicativi informatici (si tratta della banca dati “Patrimonio della P.A.” accessibile dal sito istituzionale del Dipartimento del tesoro), la rilevazione dei beni immobili pubblici ai sensi dell’art. 2, comma 222, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e quella delle partecipazioni ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (non raccoglie dati relativi ai tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni). Le

rilevazioni avvengono con cadenza annuale secondo modalità definite annualmente, in funzione dei tempi tecnici di predisposizione degli applicativi. Le informazioni raccolte nell'ambito di un censimento sono riferite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della rilevazione.

In merito alla correttezza dei dati forniti, gli applicativi di rilevazione effettuano, ove possibile, dei controlli formali di validità e di coerenza dei dati inseriti dalle Amministrazioni. Nel caso dell'applicativo "Partecipazioni", al fine di ridurre la possibilità di errori di imputazione e alleggerire l'onere di inserimento dei dati, alcune informazioni (dati di anagrafica della società e dati di bilancio) sono acquisite, ove disponibili, dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

Attualmente, le Amministrazioni che non hanno comunicato dati al Dipartimento del tesoro ai sensi della normativa prevista per le rispettive rilevazioni dei dati, sono oggetto di comunicazione alla Corte dei Conti e sono indicate nell'area tematica "Patrimonio della P.A." del sito istituzionale del Dipartimento del tesoro.

Per quanto riguarda l'applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto le Pubbliche Amministrazioni adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti, all'Amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del collegamento ipertestuale alla banca dati medesima. Inoltre, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, è onere dei soggetti pubblici detentori del dato verificare la completezza e la correttezza delle informazioni comunicate alle Pubbliche Amministrazioni titolari delle banche dati, di cui al citato Allegato B.

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in merito ai profili di responsabilità derivanti dall'inadempimento degli obblighi di pubblicazione ivi previsti, per favorire un corretto inserimento dei dati da parte delle Amministrazioni nonché il monitoraggio e la verifica degli stessi da parte di questa Amministrazione, l'ufficio competente provvede a dare informazioni sui tempi e sulle modalità di raccolta dei dati mediante provvedimenti formali, comunicati stampa, invio di e-mail ai responsabili per la comunicazione dei dati, seminari via *web*. Vengono, inoltre, condotti solleciti telefonici nel corso della rilevazione.

Per le rilevazioni dei dati degli immobili pubblici e delle partecipazioni riferiti all'anno 2016, che saranno avviate nei prossimi mesi, le Amministrazioni saranno sensibilizzate affinché le comunicazioni siano corrette ed esaustive anche ai fini dell'attuazione del decreto "trasparenza". Anche in questo caso, le Amministrazioni inadempienti saranno oggetto di comunicazione alla Corte dei Conti e saranno indicate nella summenzionata area tematica "Patrimonio della P.A.". Inoltre, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa in oggetto, si pubblicheranno in un'area dedicata del sito Internet del Dipartimento del tesoro i dati elementari, in formato aperto e con licenza IODL 2.0, dichiarati dalle Amministrazioni in occasione degli ultimi censimenti conclusi.

E' ancora oggetto di valutazione l'opportunità di avviare una fase di consultazione pubblica con i cittadini e gli *stakeholders*, ai fini dell'applicazione di quanto stabilito nel D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
firmatario1